

Codice A1502A

D.D. 1 marzo 2017, n. 143

CIG in deroga - Gestione 2016 - Decreto Interministeriale 1 agosto 2014, n. 83473 e Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015 - Revoca dell'autorizzazione concessa alla domanda identificata con il n. di protocollo 18279 del 17 maggio 2016.

- Vista la normativa nazionale e regionale relativa agli ammortizzatori in deroga, e in particolare l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i., l'art. 2, commi 64,65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012, che delinea le modalità di attuazione degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013, e la successiva Circolare di attuazione del 1° febbraio 2013, redatta congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'INPS;
- preso atto del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85/2013, stabilisce nuove regole gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, che si applicano agli accordi sindacali preliminari alla domanda di CIG in deroga sottoscritti a partire dalla data del 4 agosto 2014, subentrando alla previgente normativa regionale;
- viste le specifiche attuative del Decreto di cui sopra, contenute nella Circolare ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014 e nella Nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociale e degli Incentivi all'Occupazione prot. n. 40 / 0005425 del 24 novembre 2014, nonché nella Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015;
- visto l'Accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 12 settembre 2014, a valere dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale di cui sopra fino al 31 dicembre 2015, e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si autorizza la Direzione Regionale Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga per il periodo di validità di tale Accordo;
- visto l'art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell'esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016 con concessioni di CIG in deroga limitate a un massimo di tre mesi;
- visto il nuovo Accordo sottoscritto fra la regione e le parti sociali piemontesi in data 29 dicembre 2015, a valere per la gestione degli ammortizzatori sociali per l'anno 2016 sulla base delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, integrato dall'Addendum del 27 aprile 2016, e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3304 del 16 maggio 2016, con cui si approvano per presa d'atto l'Accordo Quadro prima citato e il successivo Addendum, e si autorizza la Direzione regionale Coesione Sociale a gestire le domande di ammortizzatori in deroga secondo i criteri delineati in tali documenti;
- vista la domanda presentata dalla ditta individuale Edildue Technology di Petracchi Saul Silvio, con sede legale in Via Botticelli 167 a Torino, (omissis), Matricola INPS n. 8133614318, identificata con il n. di protocollo 18279 del 17 maggio 2016, per il periodo dal 2 al 13 maggio 2016 per un lavoratore operante presso l'unità aziendale di Torino e un totale previsto di 80 ore di sospensione, confermate a consuntivo, autorizzata al pagamento da parte dell'INPS con Determinazione Dirigenziale n. 411 del 29 giugno 2016 (Tranche n. 17-2016);
- considerato che le verifiche svolte dalla sede INPS competente in sede di liquidazione dell'integrazione salariale hanno rilevato che l'impresa, nel periodo coperto dalla CIG in deroga, poteva ricorrere alla CIG Ordinaria, come segnalato con messaggio dell'8 febbraio

2017, protocollo n. 8266/A1502A, e che quindi non aveva titolo a fruire della deroga perché, come precisato all'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, sopra citato, i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga “... non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente”;

- considerato che la Regione ha inviato alla ditta Edildue Technology in data 9 febbraio 2017, con messaggio di posta elettronica certificata, protocollo n. 8397/A1502A, la comunicazione di avvio del provvedimento di revoca prevista dall'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui si chiedeva di presentare eventuali osservazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento;
- vista la richiesta di riesame presentata dalla ditta sopra citata il 14 febbraio 2017, protocollo n. 8991/A1502A del 15 febbraio. con la quale l'azienda precisa di svolgere un'attività rientrante nel settore terziario, come da visura camerale allegata, indipendentemente dal fatto che l'unico dipendente è inquadrato nel settore metalmeccanico, per cui non ritiene di avere diritto di accesso alla CIG ordinaria e di potere quindi ricorrere alla CIG in deroga;
- vista la valutazione compiuta in merito dalla Direzione INPS Regionale, a cui si sono trasmesse le osservazioni prodotte dall'impresa per acquisire un parere circostanziato, trattandosi di una materia di diretta competenza INPS, che con messaggio del 16 febbraio 2017, protocollo n. 9773/A1502A, ha ribadito la posizione prima espressa dall'Istituto circa l'obbligo per la ditta Edildue Technology di ricorrere alla CIG ordinaria, a seguito di una variazione di inquadramento, da servizi ad industria impiantistica, risalente al mese di giugno 2015, che la sede INPS di Torino Nord aveva prontamente comunicato;
- per quanto sopra espresso, si ritiene che vi siano le condizioni per disporre la revoca dell'autorizzazione concessa alla domanda sopra citata, come anticipato alla ditta con messaggio di posta elettronica certificata del 23 febbraio 2017, protocollo n. 10146/A1502, da notificare all'impresa con la precisazione che contro tale determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, inteso che le spettanze non corrisposte dall'INPS al lavoratore andranno poste a carico del datore di lavoro.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di disporre la revoca dell'autorizzazione al pagamento dell'integrazione salariale da parte dell'INPS per la domanda di CIG in deroga individuata dal numero di protocollo 18279 del 17 marzo 2016 presentata dalla ditta individuale Edildue Technology di Petracchi Saul Silvio, con sede legale in Via Botticelli 167 a Torino, (omissis), Matricola INPS n. 8133614318, per il periodo dal 2 al 13 maggio 2016, per un lavoratore e un totale di 80 ore di sospensione, autorizzata al pagamento da parte dell'INPS con Determinazione Dirigenziale n. 411 del 29 giugno 2016 (Tranche n. 17-2016), in quanto, dalle verifiche svolte dalla sede INPS competente è risultato che l'azienda poteva accedere alla CIG ordinaria e il suo dipendente doveva quindi usufruire di questo ammortizzatore sociale, come previsto dall'art. 4 del D.I. n. 83473 del 1°

agosto 2014, prendendo atto che la richiesta di riesame presentata dalla ditta a seguito della comunicazione preventiva di revoca inviata dalla Regione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 è stata esaminata dalla Direzione Regionale INPS, competente in materia, che ha ritenuto di confermare gli addebiti emersi in fase di istruttoria, come in premessa specificato;

- di comunicare all'impresa sopra citata l'approvazione del presente provvedimento di revoca, precisando che contro tale determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Felice Alessio SARCINELLI